

**Art. 4 cpv. 1**

<sup>1</sup>Sono obbligatoriamente affiliati all'Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.

**Art. 10 cpv. 3**

<sup>3</sup>Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS).

**II.**

La modifica di legge che precede, se accolta in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Bellinzona, 20 ottobre 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Pini**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

**I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO**

- visto il punto II. della modifica di legge che precede;
- visto il risultato della votazione popolare del 13 giugno 2021 (v. FU 18.06.2021);
- visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994,

ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 25 agosto 2021 n. 131)

Per i Servizi del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: T. Veronelli

---

**Decreto legislativo  
concernente l'aggregazione dei Comuni di Maroggia, Melano e Rovio  
in un unico Comune denominato Val Mara**

(del 21 giugno 2021)

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 13 gennaio 2021 n. 7950 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>È decretata l'aggregazione dei Comuni di Maroggia, Melano e Rovio in un nuovo Comune denominato Val Mara, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.

<sup>2</sup>Non è decretata l'aggregazione del Comune di Arogno nel nuovo Comune di Val Mara composto dai Comuni di Maroggia, Melano e Rovio. La procedura è pertanto da ritenersi conclusa per il Comune di Arogno.

**Art. 2** Il nuovo Comune di Val Mara fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo del Ceresio.

**Art. 3** <sup>1</sup>Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

<sup>2</sup>Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni.

<sup>3</sup>La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4** <sup>1</sup>Il nuovo Comune è inizialmente amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri. Il Consiglio comunale è inizialmente dotato di tre commissioni composte da 7 membri (Commissione della gestione, Commissione delle petizioni, Commissione delle opere pubbliche).

<sup>2</sup>Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

**Art. 5** <sup>1</sup>Per l'elezione del primo Consiglio comunale vengono stabiliti tre circondari elettorali:

- circondario 1: Maroggia;
- circondario 2: Melano;
- circondario 3: Rovio.

<sup>2</sup>Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

**Art. 6** <sup>1</sup>Salvo diversa disposizione degli interessati, gli attuali dipendenti dei comuni aggregati divengono automaticamente dipendenti del nuovo Comune, con funzioni da stabilire dal Municipio.

<sup>2</sup>Fino all'entrata in vigore del regolamento organico dei dipendenti del nuovo Comune, ai dipendenti sono applicabili i precedenti regolamenti organici dei rispettivi ex comuni.

<sup>3</sup>Sono riservate puntuali decisioni del Municipio nella fase transitoria.

**Art. 7** A favore del nuovo Comune di Val Mara sono riconosciuti i seguenti aiuti all'aggregazione:

- a) 0,3 milioni di franchi per aiuti alla riorganizzazione amministrativa. Questi contributi, possono ad esempio riguardare le consulenze esterne in ambito organizzativo e gestionale, le infrastrutture tecniche e informatiche legate alla riorganizzazione, i pensionamenti anticipati, l'integrazione dei piani previdenziali o l'armonizzazione dei piani regolatori; sono escluse le spese di natura logistica. Le proposte di intervento vanno preventivamente approvate dal Consiglio di Stato. Il pagamento avverrà dietro presentazione delle fatture. L'importo verrà posto a carico del conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni;
- b) 1,2 milioni di franchi per aiuti agli investimenti di sviluppo. Questi contributi sono destinati alla realizzazione di opere che favoriscano lo sviluppo sociale e culturale della popolazione e andranno in aggiunta ad eventuali sussidi di cui il nuovo Comune potrà beneficiare in forza di leggi specifiche, ritenuto che, per ogni singolo progetto, non potranno superare il 50% del costo al netto di altri possibili contributi; sono escluse le infrastrutture del genio civile. L'inizio dei lavori dovrà aver luogo entro sei anni dalla costituzione del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato dietro istanza motivata del nuovo Municipio. Contestualmente al primo piano finanziario, il nuovo Municipio presenterà al Consiglio di Stato per approvazione un piano delle opere che indichi gli investimenti per i quali intende far capo al suddetto aiuto con un'indicazione temporale della loro realizzazione. Il versamento avverrà dietro presentazione della liquidazione. Potranno essere versati degli accenti previa presentazione dei giustificativi dei pagamenti avvenuti. Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni.

**Art. 8** Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato terrà conto degli impegni assunti nel Rapporto alla cittadinanza dell'agosto 2020.

**Art. 9** Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

**Art. 10** Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Maroggia, Melano e Rovio. Si richiamano le disposizioni previste nella legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

**Art. 11** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

### **Allegato di modifica di altre leggi**

La legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803 è modificata come segue:

#### **DISTRETTO DI LUGANO**

(...)

**Circolo del Ceresio:** Val Mara, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio.

(...)

Bellinzona, 21 giugno 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Pini**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 25 agosto 2021 n. 132)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

---

## **Decreto legislativo**

### **concernente la concessione al Consorzio Casa anziani Alto Vedeggio di Mezzovico-Vira di un contributo unico di 5,5 milioni di franchi per le opere di ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani Alto Vedeggio di Mezzovico**

(del 22 giugno 2021)

#### **IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- richiamata la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz);
- visto il messaggio 28 aprile 2021 n. 7987 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** <sup>1</sup>Al Consorzio Casa anziani Alto Vedeggio di Mezzovico-Vira è accordato un contributo unico a fondo perso di 5,5 milioni di franchi per le opere di ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani Alto Vedeggio di Mezzovico.

<sup>2</sup>Il contributo non sarà adeguato all'evoluzione dell'indice medio dei costi di costruzione.